



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020

1. Stazione appaltante

Comune di Vigodarzere – Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, piazza Bachelet 5 – 35010 Vigodarzere – Codice Fiscale 80010330282 – P. Iva n. 00743100281 – e mail protocollo@vigodarzerenet.it – pec: vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net

2. Oggetto della concessione

La presente concessione di servizio ha come oggetto la progettazione e la gestione dei centri estivi comunali (età 6-12 anni) da effettuarsi indicativamente nel periodo 28 giugno – 31 luglio 2020 e successivamente dal 17 al 28 agosto 2020 in due differenti moduli organizzativi, rispettivamente:

- a) modulo senza refezione (dalle ore 8.00 alle ore 13.00)
- b) modulo con refezione (dalle ore 8.00 alle ore 16.00)

L'attività di cui sopra si svolgerà presso le scuole primarie di Tavo e di Vigodarzere che, a fronte delle misure di distanziamento e sicurezza previste dalle vigenti normative anti Covid 19 non potranno avere una capienza superiore a 50 bambini per ciascuna sede. La media calcolata dall'Amministrazione è di 70 presenze per turno settimanale in entrambe le sedi suddette. La planimetria delle predette scuole, di cui il soggetto affidatario ha dichiarato di aver preso visione, ovvero di conoscerne la struttura in sede di partecipazione alla gara, è unita in allegato al presente capitolato.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato le Linee guida in allegato n. 8 al DPCM 17.5.2020 e linee guida della Regione Veneto in allegato n. 2 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 in data 29.5.2020 che si allegano alla presente.

La ditta aggiudicataria deve garantire la presenza del **personale** per le attività di coordinamento, di animazione ed ausiliarie predisponendo un'organizzazione adeguata del servizio che articoli le iscrizioni acquisite sulla base del rapporto numerico animatore/minori fissato dalle predette linee guida.

Il personale addetto alle attività di educazione dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore, dei requisiti minimi di esperienza e opportunamente formati sui temi della prevenzione di Covid 19 (in linea con quanto disposto dal punto n. 4 dell'allegato n. 2 alle citate linee guida Regione Veneto).

I servizi generali debbono essere garantiti nel rispetto delle linee guida governative e regionali per quanto concerne la pulizia degli ambienti. In particolare si fa riferimento a quanto previsto al titolo "Misure d'igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti" del punto n.3 dell'allegato n. 2 alle citate linee guida Regione Veneto).

L'attuazione delle predette misure è a carico della ditta affidataria al pari della fornitura del materiale ludico - didattico. In particolare, in riferimento all'ultimo turno programmato per settembre, la ditta dovrà garantire la restituzione dei locali debitamente puliti e sanificati in tempo utile per la ripresa delle lezioni. Il Comune interverrà a supporto delle spese per l'acquisizione dei dispositivi di sicurezza (mascherine, liquido igienizzante) attraverso la compartecipazione economica di € 1000,00= per l'intero periodo di durata dell'attività.

L'Amministrazione provvederà inoltre a segnalare al competente servizio dell'Ulss territoriale la presenza eventuale di bambini disabili affinché sia garantito il personale di sostegno nel rapporto indicato dalle predette linee guida (1 animatore/1 bambino con disabilità).

La ditta aggiudicataria assume l'onere della promozione ed informazione alle famiglie dell'attività predisponendo apposito materiale pubblicitario. L'iniziativa sarà oggetto di comunicazione istituzionale da parte del Comune. La ditta aggiudicataria assicura il servizio di iscrizione sulla base dell'ordine di priorità indicato dall'Amministrazione e così specificato:

- a) minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l'orario di permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);
- b) nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;

- c) minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
- d) minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
- e) fratelli e sorelle in età 0-17 anni;
- f) minore di 5 anni in vista dell'inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020

3. Durata del contratto

La concessione ha valore unicamente per il periodo di svolgimento dei centri estivi (giugno – agosto 2020). La durata decorre comunque dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto. Il committente ordina la sospensione dell'attuazione del contratto nel caso in cui circostanze particolari e di emergenza (compresa emergenza sanitaria) impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. In tal caso il Comune e la ditta affidataria in contraddittorio provvederanno a redigere l'eventuale verbale di sospensione e dell'eventuale ripresa dell'attività, alla luce degli eventi che avranno comportato la sospensione della stessa. Il soggetto affidatario provvederà a restituire ai partecipanti le quote incassate per il periodo in cui è stata definita la sospensione. In ogni caso, data la tipologia dei servizi affidati, l'eventuale sospensione non comporterà l'estensione del periodo e della durata dell'affidamento.

4. Esecuzione anticipata del contratto e varianti in corso di esecuzione

L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.legisl. 50/2020. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità determinati da situazioni contingibili e urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei casi di cui sopra, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

L'Amministrazione, inoltre, può ammettere variazioni al contratto a sensi dell'art. 106 del D. legisl. 50/2016 nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili accertate al Responsabile del procedimento, non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- in conseguenza del significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui l'Amministrazione comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;
- In conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli Enti locali.

In tali casi, l'Amministrazione può richiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto a nuova indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'esecutore a sensi del comma 12 dell'art. 106 del codice di contratti è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente l'attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore

maggiori oneri. Ogni variante dell'esecuzione va previamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

5. Valore presunto della concessione

L'importo complessivo presunto della concessione è pari a € 39.600,00= Il valore suddetto è comprensivo dei rimborsi delle spese a carico del Comune per l'ammissione senza quota o a quota ridotta di bambini in situazioni di disagio sociale. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di predisposizione del Duvri e di indicare la stima dei relativi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 97) D. legisl. n. 50/2016 ed art. 26 del D, legisl. n. 81/2008.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

Trattandosi di servizio di concessione il soggetto affidatario ricaverà il provento dall'esecuzione del servizio incassando le quote di partecipazione delle famiglie, nelle modalità previste dalle vigenti norme contabili e fiscali. Nel caso in cui l'Amministrazione intendesse concedere agevolazioni alla frequenza all'attività, sotto forma di contributi, il soggetto concessionario dovrà rilasciare al nucleo richiedente, a conclusione delle attività, apposita dichiarazione che evidenzia la somma corrisposta ed il relativo periodo di frequenza. L'Amministrazione comunale provvederà a corrispondere al soggetto concessionario, a conclusione delle attività, direttamente le quote di propria competenza. Il pagamento avverrà su presentazione di adeguato e regolare riscontro contabile. Per quanto sopra la ditta aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

7. Tariffe

Il soggetto concessionario applicherà agli utenti le tariffe risultanti dalla migliore offerta praticata in sede di gara, completa delle agevolazioni e scontistiche previsti per le famiglie. Tali indicazioni dovranno comparire nel materiale divulgativo dell'attività.

8. Impegni del concessionario

La ditta concessionaria deve depositare presso il Comune di Vigodarzere prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, se questo avviene in pendenza della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, e a ogni variazione, la seguente documentazione:

Prima della stipula del contratto

- a) Cauzione definitiva;
- b) polizze *richieste* debitamente quietanzate
- c) quietanza relativa alle spese contrattuali
- d) elenco nominativo del personale, con indicazione dei titoli posseduti, dalle attestazioni dell'avvenuto corso di formazione.
- e) indicazione del coordinatore e/o dei coordinatori delle sedi di attività;
- f) ulteriore documentazione aggiuntiva

Il soggetto concessionario provvederà a propria cura e spese, oltre all'organizzazione e gestione delle attività anche al servizio di refezione per le famiglie che opteranno per la soluzione a "giornata intera". L'utilizzo degli spazi dei refettori scolastici, unitamente alle modalità di accesso e distanziamento dovranno essere strettamente conformi a quanto stabilito dalle linee di indirizzo governative e regionali indicate sopra. Contestualmente al servizio di pulizia, il soggetto concessionario dovrà provvedere, nelle norme di legge e regolamento ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti, attraverso le strutture poste in disponibilità dal Comune. La ditta provvederà a monitorare le situazioni di allergia ed intolleranza alimentare dei minori, predisponendo un adeguato sistema informativo e di controllo con le famiglie e la ditta fornitrice del servizio di refezione.

La ditta concessionaria dovrà nominare un referente responsabile per la gestione del contratto e del servizio. All'atto della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del soggetto sottoscrivente. La ditta provvederà inoltre ad indicare un proprio referente che dovrà mantenere i rapporti con l'Amministrazione comunale, nonché intervenire per ogni tipo di problematica che dovesse verificarsi nella fase di esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto del capitolato. Dovrà inoltre sottoscrivere con le famiglie dei minori partecipanti il "patto di responsabilità reciproca" riportato nel citato allegato "2" alle linee guida regionali.

La ditta aggiudicataria è tenuta a organizzare il lavoro dei propri operatori secondo quanto indicato dal progetto tecnico e delle linee d'indirizzo governative e regionali innanzi citate.

9. Impegni del committente

Il Comune di Vigodarzere si impegna a mettere a disposizione i locali scolastici, comprensivi di refettorio, per la realizzazione delle attività, tenuto conto della capienza massima innanzi indicata e delle misure di sicurezza. Provvederà a porre a disposizione uno specifico locale, da concordare con il soggetto concessionario qualora lo stesso intendesse effettuare in loco la raccolta delle iscrizioni. In caso di necessità, inoltre, e su richiesta del concessionario, il Comune potrà porre a disposizione del personale ausiliario, unicamente per attività di supporto (es. attraversamento stradale, affissione avvisi, ecc.).

10. Natura del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto non può essere sospeso o abbandonato salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge. La ditta aggiudicataria si obbliga in caso di mancato espletamento del servizio in caso di sciopero dei propri operatori, a darne preavviso 5 giorni prima, mediante comunicazione diretta all'Amministrazione.

In caso di abbandono o sospensione, o in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della ditta aggiudicataria, e ciò indipendentemente dall'applicazione delle penali e fatto salvo il risarcimento per ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà provvedere mediante affidamento a terzi. Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

11. Obblighi relativi al personale

La ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 30 del D. legisl. 50/2016 nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione. La ditta aggiudicataria deve instaurare rapporti di lavoro che per la natura e la tipologia del servizio siano consentiti dalla norma vigente.

La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro ed assicurazione sociale, comunicando all'Amministrazione comunale il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore. Alla ditta aggiudicataria è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale impiegato del contenuto del presente articolo.

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato dove avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

Tutto il personale adibito al servizio oggetto di concessione, dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. Lo stesso personale dovrà essere inoltre idoneo allo svolgimento del servizio e dovrà essere in possesso dei requisiti di igiene e sanità. Inoltre dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi relativi al personale impiegato, previsti dal D. legisl. 4.3.2014 n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La ditta concessionaria deve garantire la sostituzione definitiva degli operatori che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si rivelassero inadeguati allo svolgimento del servizio, nel termine di 3 giorni dalla richiesta.

Volontari, tirocinanti e operatori in servizio civile, individuati dalla ditta aggiudicataria possono svolgere la propria attività presso il servizio oggetto di appalto, in una logica complementare e non sostitutiva rispetto all'impiego di operatori professionali previsti dal capitolato. Tali figure, necessariamente maggiorenni, rientrano sotto la piena responsabilità della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad informare il committente dei loro nominativi e delle specifiche modalità di utilizzo.

12. Controlli e verifiche in corso di esecuzione

Il controllo sull'esecuzione dell'appalto è affidato al funzionario Responsabile dei servizi educativi e scolastici, individuato dall'Amministrazione, il quale provvedere a sovrintendere la corretta esecuzione del contratto in tutte le parti e gli adempimenti di cui al presente capitolato. Tramite il predetto funzionario l'Amministrazione comunale ha accesso in ogni momento, anche senza preavviso, al servizio al fine di controllarne il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il controllo è inerente alla supervisione del servizio, e nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori e del loro grado di qualità e soddisfazione. Costituisce altresì oggetto di verifica anche il controllo dell'osservanza dei codici di sicurezza imposti dalle linee guida accluse al presente capitolato.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire i dati e ogni altra informazione richiesta per la predetta attività di controllo.

13. Trattamento dati

Il Comune di Vigodarzere, in qualità di titolare per il trattamento dei dati e per il tramite del suo rappresentante per competenza, il dott. Lucio Piva, responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al cittadino, nomina l'appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti alla durata dell'esecuzione contrattuale e allo svolgimento dei servizi di cui alla presente concessione. L'appaltatore accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In generale l'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione cui dovesse venire a conoscenza in ragione della presente concessione di servizio, per qualsiasi finalità estranea al servizio stesso. Più in particolare, l'appaltatore in qualità di Responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Amministrazione comunale o del Garante della privacy il registro dei trattamenti in forma cartacea o digitale, completi in tutte le loro parti.

14. Avalimento e subappalto

Per la tipologia del servizio oggetto di concessione non è ammesso l'avvalimento a sensi dell'art. 172 e 89 del D. legisl. 50/2016 relativamente al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Parimenti non è ammesso il subappalto a sensi dell'art. 174 D. legisl. 50/2016

15. Cauzione

A copertura degli oneri per l mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nel rispettivo contratto il soggetto concessionario si obbliga a costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 93 del D. leg. 50/2016 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia definitiva è aumentata per tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 10%. Ove il ribasso è superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia dovrà prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16. Responsabilità civile e polizza assicurativa

I servizi oggetto della presente concessione sono esercitati con rischio d'impresa a carico del soggetto aggiudicatario. Il predetto soggetto risponderà di tutti gli eventuali danni a persone e/o cose cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel capitolato, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di suo personale dipendente, ovvero di operatori ed addetti che a qualsiasi titolo prestino servizio per conto della medesima, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione committente da ogni responsabilità e pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della stessa.

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere a propria cura e spese alla riparazione / sostituzione dei beni eventualmente danneggiati nell'ambito delle strutture in concessione previa autorizzazione dell'ufficio preposto dall'Amministrazione comunale in contadittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario.

E' obbligo della ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni ed evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta aggiudicataria, in caso di danno materiale, deve provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione dei danni causati. In caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute sulla fideiussione versata.

A copertura dei danni a persone o cose, utenti compresi, o che possano derivare ai prestatori di lavoro durante e in relazione all'esecuzione dell'appalto e allo svolgimento delle attività e dei servizi che ne fanno parte, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) la quale deve prevedere massimali di garanzia non inferiori a € 5.000.000,00= complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di:

- € 2.000.000,00= per persona che abbia subito danni per morte o lesioni corporali;
- € 1.000.000,00= per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

La polizza deve essere riferita a rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto della concessione, come descritti nel presente capitolato, comprese le attività accessorie e complementari e quelle principali e prevalenti, senza eccezioni. Dovrà inoltre ricomprendere la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalle persone, compresi i minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza del fatto delle quali l'aggiudicatario e/o i suoi incaricati siano tenuti a rispondere a termini di legge. Inoltre la polizza dovrà ricomprendere nel novero dei terzi gli utenti minori che si devono intendere terzi fra loro e comprendere altresì la copertura per i danni alle cose in consegna e custodia all'assicurato.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito in copia della relativa polizza quietanzata nei termini richiesti

dell'Amministrazione committente, e in ogni caso prima della stipula del contratto, fermo restando che dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto concessionario il risarcimento degli importi dei danni – e parte degli stessi – che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la ditta affidataria dalle responsabilità incombenti a termine di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa così come dalle eventuali polizze RCT o RC prodotte dai fabbricanti o fornitori dei prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione.

17. Penalità

In caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 250,00 ed € 2500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune e notificata a mezzo Pec.

La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'Ufficio comunale competente. Decorso inutilmente tale termine, il Comune procederà al recupero della penalità mediante trattenuta sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo della ditta aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate alla ditta aggiudicataria in via amministrativa.

A titolo meramente esemplificativo, saranno soggette ad penalità le seguenti infrazioni:

- Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
- Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia e negligenza, soprattutto nella mancata conoscenza ed applicazione delle norme di sicurezza dalla quale si sia creata una situazione di pericolo anche potenziale dei minori: € 500,00
- Utilizzo di operatori anche supplenti non in possesso delle qualifiche richieste e non debitamente formati nell'attività di prevenzione del contagio: € 500,00
- Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia e negligenza da quali sia scaturita una situazione di pericolo anche potenziale per i minori;
- Mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta alla scadenza contrattata: € 300,00
- Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto, con particolare richiamo alle norme di sicurezza di cui alle linee guida ministeriali e regionali citate;

Sono in ogni caso considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale del soggetto concessionario in forma dolosa e quelle dalle quali possono derivare danni agli utenti o a terzi e disservizi. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate.

Per infrazioni di particolari gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto a sensi del successivo articolo 18)

18. Recesso

La ditta aggiudicataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto salvo l'obbligo del preavviso fissato, per la particolare tipologia dell'affidamento in 15 giorni, qualora l'Amministrazione ravvisi situazioni di necessità, anche per motivi non imputabili al concessionario, quali emergenza sanitaria, motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

La ditta aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in caso d'impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 c.c.)

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

19. Diffida ad adempiere - Risoluzione del contratto - Causa risolutiva espressa

La ditta concessionaria dovrà garantire che l'esecuzione del servizio affidato sia conforme a quanto previsto nel capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione comunale. Nel caso in cui si dovesse verificare che la ditta aggiudicataria disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi carenze nelle attività dei servizi, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione comunale a questo riguardo. Pertanto se viene accertato che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e il servizio non viene svolto a regola d'arte, l'Amministrazione comunale inoltrerà al soggetto stesso apposita diffida ad adempiere mediante Pec, mettendo totalmente in mora la ditta aggiudicataria ed assegnando alla stessa un termine per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale termine decorre dal ricevimento della Pec da parte della ditta aggiudicataria.

Risoluzione del contratto

E' fatta salva l'automatica risoluzione del diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente "ipso e facto iure" a sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) su semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che a ditta possa opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati:

- abbandono da parte della ditta aggiudicataria del servizio affidato;
- sospensione arbitraria, anche parziale del servizio per un periodo superiore a 24 ore;
- gravi azioni di lesione della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato;
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni,
- debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- per ripetuta e grave inosservanza delle misure di sicurezza igienico sanitaria anti contagio;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per tutti i motivi di pubblico interesse;
- a seguito di ripetute inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione comunale di affidare il servizio a terzi. Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. legisl. 50/2016.

La risoluzione del contratto a qualunque causa imputabile, comporta l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito all'appaltatore i tutti i danni conseguenti alla risoluzione.

20. Spese contrattuali

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti il contratto nessuna eccettuata o esclusa, ivi incluse quelle di bollo, copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto di rinvia alla disposizioni di legge e i regolamenti in vigore.

21. Comportamento dei lavoratori

La ditta concessionaria si obbliga nell'esecuzione del servizio al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 ed al codice di comportamento integrativo del Comune di Vigodarzere. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Il personale, durante lo svolgimento dell'affidamento dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti per la particolarità delle prestazioni, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a quello di tutte le norme igienico sanitarie e di prevenzione del rischio di contagio esposte nelle più volte menzionate linee guida ministeriali e regionali. Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell'utenza e mantenere un corretto comportamento.

La ditta affidataria ha l'obbligo di osservare e far osservare ai suoi dipendenti e collaboratori le leggi e i regolamenti connessi alla natura dell'affido, all'ambiente e al territorio ove lo stesso si svolge. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza soluzioni di continuità fino alla loro conclusione.

22. Caso di contenzioso

Spetta al Tar del Veneto la soluzione delle controversie inerenti tutti gli atti della procedura del presente affidamento, alla stipulazione e all'approvazione del contratto. Per la definizione delle controversie riguardanti la fase successiva alla stipula del contratto per quanto applicabili valgono le disposizioni di cui all'art. 206 del D. legisl. 50/2016, antecedenti al ricorso all'autorità giudiziaria del Foro di Padova, in caso di mancata risoluzione.

Letto, approvato e sottoscritto.
